II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1998

recante modifica della decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(1998) 2954]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/567/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che, a norma della decisione 93/195/CEE della Commissione [2], modificata da ultimo dalla decisione 98/360/CE [3], la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni;

considerando che è opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla «Melbourne Cup», in Australia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto un quinto trattino con il seguente testo:

«— che hanno preso parte alla "Melbourne Cup" e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione.»

2) L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
[2] GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.
[3] GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 44.

ALLEGATO

«ALLEGATO V

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla "Melbourne Cup" dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo di esportazione: AUSTRALIA

Ministero competente: ministero dell'Agricoltura — AQIS

I. **Identificazione del cavallo**

a) N. del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

con aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g) e h) della decisione 93/195/CEE e che dal giorno del suo ingresso nel territorio dell'Australia in data (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle separate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto in Australia.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ([1])

Nome in stampatello e funzione

([1]) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.»